



Prefettura di Como
Ufficio territoriale del Governo

Prot. N. 134/07/Area II/EE.LL.

Como, 4 aprile 2007

All. 1

Al Sig. Giovanni Aiani
Via Marconi n. 5
22038 TAVERNERIO

Oggetto: Esposto lamentante asserite illegittimità nella gestione della fondazione Asilo Angelo Borella.

Si fa riferimento all'esposto in oggetto indicato, qui inoltrato a cura della S.V. il 13/2 u.s..

Al riguardo, si comunica che, opportunamente interessato in merito a quanto evidenziato, il Presidente pro-tempore del sodalizio in argomento ha fatto presente che tutte le censure addotte sono prive di fondamento, significando in particolare quanto nei contenuti della nota pervenuta a firma dello stesso il 26/3 u.s., di cui per l'acquisizione si allega in copia stralcio.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Dr. Castelnuovo)



Sul preteso arbitrario diniego di ammissione di nuovi sostenitori.

Sostiene il Sig. Giovanni Aiani, che il Presidente in carica della Fondazione Asilo Angelo Borella, nel mese di aprile del 2006, avrebbe, in modo asseritamente arbitrario e discriminatorio, rifiutato l'iscrizione di "numerosi richiedenti (...) in quanto iscritti all'Associazione Culturale Tavernerio Città". L'atto sarebbe discriminatorio in quanto altri aderenti all'Associazione Culturale Tavernerio Città già sarebbero membri della fondazione e dissimulerebbe la volontà di escludere sostenitori non graditi.

L'assunto è errato e privo di fondamento.

La possibilità di diventare sostenitori della Fondazione da parte di associati ad altri enti non è mai stata messa in dubbio.


In verità, un gruppo di persone presentava una richiesta di iscrizione. Tali richiedenti risultavano essere stati reclutati della Associazione Culturale Tavernerio Città. Ciò emergeva dalla lettura della comunicazione-esposto del 24.1.2006 a firma del Presidente dell'Associazione, il Sig. Fabio Rossini, redatta anche in rappresentanza dei Consiglieri, del Segretario e di tutti gli associati, in cui si legge: "...nel corso dell'anno 2005, in coerenza con la propria missione, l'Associazione ha contribuito a raccogliere numerose richieste (49) di adesione al predetto albo (dei sostenitori)" (docc. n. 1 e 2). Da ciò si desumeva il chiaro intento, valutato ostantivo all'ammissione, di "costituire all'interno della Fondazione una associazione". Il diniego veniva comunicato, con congrua motivazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 21.4.2006 a firma dello scrivente Presidente (doc. n. 3). La lettera è stata inviata a ciascuno dei richiedenti, nessuno dei quali ha mai contestato il preteso trattamento "discriminatorio". La possibilità per i richiedenti esclusi, in quanto tali, di aderire è sempre aperta, nessuno di essi è stato qualificato come "persona non gradita". Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto per essere ammesso all'albo dei sostenitori le persone fisiche richiedenti devono contribuire agli scopi della fondazione e condividere le modalità di perseguimento. La valutazione della ricorrenza di tali presupposti spetta al C.d.A. "il quale delibera a maggioranza l'accettazione, motivando, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'eventuale non accettazione". Sostenitori della Fondazione non dovrebbero porsi, al suo interno, quali esponenti di diversa base associativa. "entrare a far parte di una associazione non è un diritto (...) sono gli associati a stabilire se accogliere o meno un nuovo membro (il potere di decisione spetta in concreto all'assemblea o agli amministratori (come nel caso che ci occupa) a seconda di quanto fissato nello statuto)" (F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 1998, pag. 151 e ss.).

Le determinazioni di non ammissione è assolutamente legittima e priva di intenti discriminatori.

Sui motivi di censura di cui al secondo punto.

Il Sig. Giovanni Aiani lamenta ancora che:

- nei tre anni di mandato, il Consiglio uscente non avrebbe provveduto a convocare l'Assemblea dei sostenitori per predisporre il Regolamento per la nomina dei membri del C.d.A., che sarebbe retto dal Regolamento di funzionamento di detto organo;
- il Regolamento di funzionamento del C.d.A. sarebbe rimasto in forma di "bozza" ed alla volontà di adottarlo non sarebbe stata data alcuna pubblicità ai sostenitori;
- non sarebbero state rispettate le previsioni dell'art. 14 dello Statuto in occasione della nomina del C.d.A. attualmente in carica;



fondazione asilo angelo borella

- il Presidente avrebbe illegittimamente dichiarato nulle le schede riportanti i voti rivolti verso 3 candidati che, in contrasto con le previsioni del Regolamento di funzionamento del C.d.A. in vigore, presentavano le loro candidature in sede di adunanza di votazione e non nel tempo e con le modalità previste dal Regolamento;
- il Presidente in carica si sarebbe rifiutato di inserire a verbale i motivi dell'annullamento ed i nomi degli esclusi.

Tutte le censure sono infondate.

In primo luogo, il Regolamento del C.d.A. è stato approvato con legittima deliberazione dei sostenitori riuniti nell'adunanza del 23.2.2004.

Dal verbale di tale adunanza si constata l'intervenuta approvazione del Regolamento del C.d.A. *"per poter successivamente nominare i nuovi quattro membri del C.d.A."* (doc. n. 4).

L'adunanza dei sostenitori ha adottato il testo portante la disciplina di elezione del C.d.A.

La facoltà di disciplinare le modalità di nomina dei membri del C.d.A. è stata esercitata dai sostenitori, cioè dall'organo competente secondo lo Statuto al quale non è stato sottratto alcuna potere, alcuna prerogativa.

La censura, quindi, è assolutamente destituita di fondamento.

A nulla rileva il *nomen* di "bozza" presente nell'intestazione del Regolamento del C.d.A. Solo il contenuto normativo, preciso e dettagliato, dell'atto rileva.

L'atto è stato adottato ed è in vigore a tutti gli effetti.

La decisione di adottare tale documento, quindi, non è stata assunta dal C.d.A., ma dai sostenitori, convocati in adunanza, previa idonea comunicazione dell'ordine del giorno.

I sostenitori hanno ritenuto di adottare il Regolamento, con i suoi contenuti specifici, per regolare il funzionamento e le modalità di costituzione del C.d.A.

In coerenza con la disciplina di cui sopra, si è provveduto alla nomina del nuovo C.d.A. attuale.

Le procedure di elezione sono puntualmente esposte nel verbale del 26.1.2007 (doc. n. 5), ove si legge: *"Il Presidente richiama l'art. 14 dello Statuto e l'art. 4 del Regolamento di funzionamento del C.d.A. (...) e ricorda che possono essere votati solo i sostenitori con diritto di voto (...) e che hanno presentato le candidature, eventuali difformità saranno causa di annullamento della scheda"*.

A chi voleva presentare candidature in difformità dalle modalità prescritte dal regolamento, il Presidente, sull'ovvio presupposto che la pretesa mancata adozione di un regolamento di funzionamento dell'assemblea dei sostenitori non comportasse alcun vuoto normativo in ragione della puntuale disciplina assunta con l'approvazione del Regolamento del C.d.A., e con lo Statuto, replicava: *"ricordo che l'attuale Regolamento di funzionamento del C.d.A. disciplina in maniera puntuale le modalità di elezione dei componenti del C.d.A. della Fondazione. Esistono, quindi, modalità e regole per l'elezione. Per cui, non è possibile accettare indicazioni al di fuori di quanto previsto dall'art. 4 del richiamato Regolamento"*.


I motivi dell'annullamento sono ben esplicitati. Il C.d.A. non può disapplicare e/o violare le norme di funzionamento in vigore.

Non emerge, ancora, alcuna opposizione all'indicazione dei nomi di coloro che avevano presentato candidature oltre i termini di regolamento.

Poiché risultavano schede portanti il nominativo di non candidati, queste, venivano annullate.

I motivi di annullamento sono bene esplicitati nel verbale (doc. n. 5).

In ogni caso, la procedura adottata è conforme al combinato disposto degli artt. 14 dello Statuto e 4 del Regolamento del C.d.A., che, lo si ripete, è stato approvato dall'Adunanza dei Sostenitori.



A nulla vale rilevare la mancata adozione di un Regolamento di funzionamento dell'Adunanza dei sostenitori. Il regolamento del C.d.A. dettava e detta puntualmente le modalità di formazione dell'organo e tali modalità sono state assunte e volute proprio dai sostenitori, organo di base dell'ente.

Neppure è vero che il sottoscritto Presidente rifiutava le candidature proposte in sede di Adunanza, semplicemente si è ribadito chi aveva diritto a partecipare alla procedura di nomina ai termini delle pertinenti norme dell'ente. Vaiga considerare che la deliberazione non è stata impugnata da nessuno, segno che nessuno ha ritenuto lese le proprie posizioni soggettive.

Quanto precede vale a dimostrare l'assoluta infondatezza delle censure mosse dal sig. Giovanni Aiani.

* * *

Sul terzo motivo di censura.

Il Sig. Giovanni Aiani, per finire, lamenta che il Presidente della società Angelo Borella S.p.A., di cui la fondazione detiene il 50% del pacchetto azionario e nomina il Presidente e due Consiglieri, avrebbe fatto parte della lista di candidati ad entrare nel C.d.A. della Fondazione. Ciò in contrasto con quanto disposto dall'art. 10, comma 3 lettera b), dello Statuto che prevede un ipotesi di incompatibilità per *"chiunque abbia in corso rapporti di subordinazione di qualsivoglia natura, diretti ed indiretti, o di fornitura con l'asilo"* con la carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione.

Ora, ragionando per assurdo, ammesso e non concesso che possano ritenersi sussistenti i menzionati presupposti di subordinazione, l'incompatibilità, come noto, non determina né l'impossibilità di candidarsi, né l'ineleggibilità.

Incompatibilità ed incandidabilità sono concetti ed istituti differenti.

La prima osta unicamente a che due cariche siano ricoperte contemporaneamente da una stessa persona, per garantire l'imparzialità, senza impedire all'interessato di partecipare alla selezione.

In caso di elezione, il Presidente della Angelo Borella S.p.A., secondo i principi generali, avrebbe potuto optare per una delle cariche incompatibili, rinunciando all'altra. Con l'esercizio dell'opzione la situazione di incompatibilità sarebbe venuta meno ovvero, con conseguente piena legittimazione a ricoprire la carica, la sola carica, scelta.

Non vi è nulla di irregolare o di illegittimo nella candidatura di cui sopra.

Ciò è tanto è vero che il Sig. Aiani non contesta il possesso dei requisiti soggettivi per la candidatura in capo al detto iscritto.

* * *

Alla luce di tutto quanto precede, il sottoscritto, dichiarandosi disponibile a fornire ogni ulteriore eventuale chiarimento fosse ritenuto dalla Signoria Vostra necessario, chiede che le censure esposte dal Sig. Giovanni Aiani siano archiviate come assolutamente infondate, senza che alcun seguito sia dato ad esse.

* * *